



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

14/11//2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gioco online: entro il 18 novembre obbligatoria l'iscrizione al nuovo Albo

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **entro il prossimo 18 novembre gli esercizi che svolgono attività di Punto Vendita Ricariche dei conti di gioco online devono iscriversi all'apposito Albo istituito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Il costo dell'iscrizione e del rinnovo è di **100,00 euro**, a cui va aggiunta l'imposta di bollo, per ciascun punto vendita che effettui attività di punto vendita ricariche, **da pagare prima di procedere alla registrazione**. Con la **risoluzione 25.10.2024 n. 51**, l'Agenzia delle Entrate ha **stabilito le modalità per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", dell'importo annuo dovuto e il codice tributo "5505" da utilizzare per il versamento**.

Premessa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione protocollo n. 656848/RU del 25 ottobre 2024 ha istituito l'Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, un registro nazionale al quale i titolari di rivendite di generi di monopolio, di esercizi commerciali pubblici autorizzati, bar e ristoranti con licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 TULPS che svolgono o sono interessati a svolgere attività di punto vendita ricariche per conti di gioco online hanno l'obbligo di registrarsi.

I soggetti obbligati all'iscrizione

Devono iscriversi all'Albo punti vendita ricariche:

1. **i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;**
2. **i soggetti che già esercitano l'attività di Punti Vendita Ricariche**, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
3. i soggetti titolari di **esercizi commerciali** aperti al pubblico, in possesso di **autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S** (anche bar e ristoranti con licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 TULPS)

abilitati all'esercizio di punto vendita ricariche in forza di un contratto sottoscritto con un'azienda concessionaria per la raccolta a distanza dei giochi pubblici.

Osserva

L'iscrizione all'albo in esame, istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

→ è **condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di punto vendita di ricariche dei conti di gioco.**

Le operazioni di ricarica si potranno effettuare esclusivamente su richiesta del titolare del conto di gioco online, previa verifica dell'identità e **mediante strumenti che ne permettano la tracciabilità**. È comunque previsto che le operazioni di ricarica possano avvenire anche in contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro.

L'iscrizione

La registrazione all'Albo è possibile solo in via telematica, accedendo al **Portale Unico Dogane e Monopoli** (PUDM) dall'area riservata del sito dell'ADM www.adm.gov.it in qualsiasi periodo dell'anno e **ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.**

L'accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l'autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo. **L'autorizzazione da richiedere è la seguente:**

- Funzionalità Esercenti Giochi Albo PVR (dlr_giochi_pvr_esercenti). Una volta richiesta l'autorizzazione le funzionalità saranno disponibili nella sezione Interattivi -> Giochi -> Punti Vendita Ricariche.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, **i soggetti obbligati devono rendere dichiarazioni sostitutive**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relative:

- a) alla titolarità di rivendita, ordinaria o speciale, di generi di monopolio già autorizzata alla raccolta di giochi pubblici; ovvero, per le altre tipologie di esercizi pubblici;
- b) al possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- c) all'insussistenza negli ultimi cinque anni:
 - ✓ di condanne con sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati collegati ad attività di stampo mafioso, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio, reati di natura finanziaria o tributaria, reati riconducibili ad attività di gioco illecito;
 - ✓ di dichiarazione di fallimento, ovvero, ai sensi dell'articolo 349, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, di provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e di pronuncia di omologazione del concordato preventivo;
 - ✓ di sentenze definitive di condanna, emesse dal giudice tributario, in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
 - ✓ di provvedimenti di cancellazione dall'Albo per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione.

Ai fini dell'accesso all'area riservata e per la successiva iscrizione all'Albo, gli utenti devono essere in possesso:

- delle **credenziali SPID** (Sistema Unico di Identità Digitale) di livello 2,
- o **CIE** (carta di identità elettronica).

L'iscrizione all'Albo può essere effettuata, come accennato, in qualsiasi periodo dell'anno solare e ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno. Il rinnovo dovrà avvenire tra il 30 novembre e il 31 dicembre dell'anno precedente.

Osserva

I soggetti che intendono mantenere **l'iscrizione per gli anni successivi** devono **effettuare il rinnovo dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui sopra e devono provvedere al versamento annuale dovuto.**

Per l'anno 2024 e per il 2025 è prevista, per l'iscrizione all'Albo, una **disciplina transitoria** con le seguenti date:

- ✓ **entro il 18 novembre 2024** per i soggetti interessati a svolgere attività di Punto vendita ricariche nella restante parte del 2024¹;
- ✓ **entro il 28 febbraio 2025 per i soggetti che vogliono rinnovare l'iscrizione per il 2025.**

Il costo dell'iscrizione e del rinnovo, come accennato, è di **100,00 euro, a cui va aggiunta l'imposta di bollo, per ciascun punto vendita che effettui attività di punto vendita ricariche, da pagare prima di procedere alla registrazione**

Osserva

Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta la decadenza dall'iscrizione all'albo.

Il costo dell'iscrizione e rinnovo e il versamento

Il costo dell'iscrizione e del rinnovo è di **100,00 euro, a cui va aggiunta l'imposta di bollo, per ciascun punto vendita che effettui attività di punto vendita ricariche, da pagare prima di procedere alla registrazione.**

Con la risoluzione **25.10.2024 n. 51**, è stato istituito il **codice tributo**:

CODICE TRIBUTO

- ✓ **"5505" denominato "Versamento importo annuale per l'iscrizione all'albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".**

In sede di compilazione del **modello "F24 Accise"**, il suddetto codice tributo è **esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "ente", la lettera "M";
- nel campo "provincia", nessun valore;
- nel campo "codice identificativo", il "codice punto vendita di ricarica";

Il 19 novembre l'Albo dei Punti Vendita Ricariche sarà pubblicato con finalità di pubblicità legale, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, **a decorrere da tale data**, pertanto, potrà esercitare l'attività di Punto Vendita Ricariche solamente chi risulta iscritto all'Albo.

Una volta pubblicato l'Albo, comunque, le nuove iscrizioni potranno essere fatte da subito e in qualunque momento; l'Albo, infatti, si aggiornerà in tempo reale con i nuovi iscritti, consentendo a chiunque si iscriva di cominciare la propria attività, subito dopo che un concessionario abbia proceduto alla contrattualizzazione del Punto Vendita Ricariche, tramite l'applicativo ad essi dedicato

- nel campo "rateazione", nessun valore; - nel campo "mese", nessun valore;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA";
- nel campo "codice atto", nessun valore;
- nel campo "codice ufficio", nessun valore.

Obbligo di esposizione della targa di identificazione

Una volta completata la procedura di iscrizione, **l'ADM rilascerà una targa di riconoscimento che il titolare del punto vendita ricariche dovrà stampare in formato minimo 21 cm di altezza e 14,8 cm di larghezza ed esporre all'esterno del locale.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti